




*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*  
SEGRETERIATO GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0006685 A-4.22.6  
del 13/09/2013



SERVIZIO IV - AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Segretariato Generale

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0036710/SG del 13/09/2013  
SERVIZIO IV

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Comunitarie  
Ufficio Coordinamento Politiche UE  
Segreteria CIAE - Servizio II  
c.a. Dott.sa Cristina Bianchini

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo  
SEDE

**Oggetto:** Informazione qualificata - Richiesta di relazione

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del  
Regolamento CEE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti

- Codice Consiglio: 12633/13
- Codice proposta: COM(2013) 516
- Codice istituzionale: 2013/0239 (COD)
- Riferimento DPE: OI 33

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la citata  
relazione redatta dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche ai sensi  
dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Dirigente Servizio IV  
Dott.ssa Federica Fricano

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento CE 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti**

- Codice della proposta: COM(2013) 516 del 11/07/2013
- Codice interistituzionale: 2013/0239(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti fissa le norme per le spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e i paesi terzi, allo scopo di tutelare l'ambiente. Esso prevede norme più rigorose per i rifiuti pericolosi rispetto ai rifiuti non pericolosi e per i rifiuti destinati allo smaltimento rispetto a quelli destinati al recupero.

L'applicazione del regolamento è disciplinata dall'articolo 50, che prescrive agli Stati membri di provvedere a che siano condotte ispezioni presso stabilimenti e imprese a norma degli obblighi ispettivi di cui alla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) precisando in particolare che la verifica dei documenti, l'accertamento delle identità e il controllo fisico dei rifiuti possono essere effettuati presso il produttore, il destinatario o durante il trasporto su strada, nei porti ecc..

Lasciando alla discrezionalità degli Stati membri le modalità di esecuzione delle ispezioni, alcuni Paesi hanno predisposto sistemi d'ispezione a tutto campo e ben funzionanti mentre altri stentano a garantire il rispetto delle norme e sono pressoché privi di strutture e risorse adeguate per controllare i flussi di rifiuti ed eseguire le ispezioni.

Al fine di evitare che esportatori di rifiuti illegali possano far transitare i loro rifiuti attraverso tali Stati membri più deboli dal punto di vista dei controlli e al fine di sostenere e guidare le ispezioni degli Stati membri è stata predisposta la presente proposta legislativa.

Con tale proposta gli Stati membri sono chiamati a garantire la stesura da parte delle Autorità competenti di piani di ispezione che contengano valutazioni di rischio inerenti a specifici flussi di rifiuti attingendo anche a dati investigativi sui traffici illeciti di rifiuti.

Altro elemento della proposta è rappresentato dall'inversione dell'onere della prova che introduce la possibilità da parte delle autorità competenti degli Stati membri di esigere prove dai presunti esportatori di rifiuti illegali in modo da poter verificare la legalità delle spedizioni. Tali prove possono riguardare il fatto che una determinata sostanza o un determinato oggetto costituisca un "rifiuto" o meno, che la spedizione sia destinata a recupero o smaltimento, oppure, nell'ottica del rispetto dell'articolo 49 del regolamento 1013/2006, che i metodi e le norme di trattamento dei rifiuti applicati dall'impianto del paese di destinazione siano adeguati.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

La proposta rispetta il principio di attribuzione per quanto riguarda l'art.192 paragrafo 1 del Trattato. Relativamente all'art.290 del Trattato, il principio di attribuzione non appare rispettato dall'articolo 59 della proposta di modifica del regolamento 1013/2006 secondo cui la delega di potere di cui all'art.26, paragrafo 5, dello stesso Regolamento, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato.

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

Con tale proposta gli Stati membri sono chiamati a garantire la stesura di piani di ispezione annuali definendone i contenuti e indicando le autorità competenti che sarebbero tenute a redigerli.

Tali disposizione sembrano non tenere sufficientemente conto della diversità nell'assetto delle competenze nonché delle disposizioni in materia già vigenti a livello di singoli SM.

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati

# **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

## **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione generale delle finalità del progetto è positiva in quanto le spedizioni illegali di rifiuti costituiscono un problema piuttosto grave e frequente e i divieti imposti dal regolamento spesso sono aggirati facendo passare le spedizioni di rifiuti pericolosi come spedizioni di prodotti di seconda mano o spacciando rifiuti destinati allo smaltimento per rifiuti destinati al recupero.

Visto il numero abbastanza elevato di traffici illeciti di rifiuti si considera tale progetto sufficientemente urgente.

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, al fine di limitare i traffici illeciti in partenza dal territorio nazionale e le conseguenti spese derivanti dalla reimportazione dei rifiuti oggetto di tali traffici illeciti

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Si evidenziano alcune criticità relativamente al paragrafo 2 bis, introdotto dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b, della proposta, che prevede che gli Stati Membri debbano garantire che le autorità competenti predispongano piani di ispezione che coprano l'intero territorio geografico nazionale.

Per quel che riguarda i controlli sugli impianti che gestiscono rifiuti e producono rifiuti pericolosi, la proposta rischia di duplicare il sistema di ispezioni già effettuate nell'ambito dell'AIA.

Pertanto sarebbe opportuno focalizzare la pianificazione delle ispezioni solamente su determinati flussi di rifiuti ritenuti più rilevanti dal punto di vista ambientale e per la salute umana.

L'approccio della proposta sembra ispirato al sistema dei controlli di alcuni Stati Membri che, per le loro piccole dimensioni, hanno adottato una organizzazione centralizzata costituita da una agenzia o ispettorato che agisce univocamente sul territorio nazionale.

In Italia, al contrario, i controlli vengono effettuati da organismi appartenenti a diverse strutture (carabinieri, polizia, corpo forestale, guardia di finanza, capitanerie di porto, dogane, polizia provinciale, ARPA etc.), per cui la proposta, così come formulata, comporterebbe un livello di coordinamento e di ripartizione dei compiti tra gli stessi difficilmente attuabile.

Un'altra criticità legata alla struttura della proposta è rappresentata dal fatto che il compito di predisporre i piani sembra essere attribuito alle autorità competenti di spedizione/destinazione (già designate per l'Italia ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 53 del Regolamento CE 1013/2006), che sono in Italia ben 60.

In merito si sottolinea che la competenza di tali autorità è circoscritta ad ambiti territoriali definiti e che pertanto non potrebbe essere alle stesse attribuito il compito di pianificare i controlli sui flussi di rifiuti ma eventualmente solo sui singoli stabilimenti. D'altro canto risulterebbe estremamente difficile realizzare un efficace coordinamento dei piani stessi.

Per quanto sopra, ai fini della definizione della posizione negoziale, si ritiene necessario consultare le autorità competenti e gli organi preposti al controllo delle spedizioni di rifiuti su cui ricadranno gli oneri di attuazione della proposta di regolamento.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dell'impatto finanziario della proposta, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La proposta di regolamento richiederà sostanziali adeguamenti dell'attuale sistema dei controlli soprattutto in termini di coordinamento e razionalizzazione, va inoltre individuata la o le autorità deputate alla redazione del piano dei controlli.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La proposta di regolamento incide sulle competenze delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art.194 del decreto legislativo 152/2006 che, in applicazione dell'art.53 del Regolamento 1013/2006, attribuisce loro la funzione di autorità competente di spedizione e di destinazione; pertanto la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

La proposta di regolamento, così come è formulata, comporta un aggravio di oneri per le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sia per la programmazione che per il coordinamento con gli organismi che effettuano i controlli (carabinieri, polizia, corpo forestale, guardia di finanza, capitanerie di porto, dogane, polizia provinciale, ARPA etc.). Questi ultimi organismi dovranno, a loro volta, pervenire ad elevati livelli di integrazione e complementarietà.

Si ritiene opportuno evidenziare che per l'analisi dei costi di adeguamento per il livello centrale e locale è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Le imprese che trattano rifiuti in piena legalità sarebbero le prime a beneficiare della modifica in questione

### **Altro**

La relazione non tiene conto delle eventuali osservazioni delle Regioni e Province autonome e degli organi di controllo coinvolti che non sono stati consultati al riguardo.